

STATUTO

POLIAMBULATORIO DELLA MISERICORDIA DI SESTO FIORENTINO - IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SESTO FIORENTINO FI PIAZZA S.
FRANCESCO 38/39

Numero REA: FI - 608273

Codice fiscale: 06193620488

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
CON UNICO SOCIO

Indice

Parte 1 - Protocollo del 12-04-2019 - Statuto completo	2
--	---

carica, BIAGIOTTI Dott. SANDRO, nato a Sesto Fiorentino (FI) il 20 aprile 1956;

- dell'Organo di Amministrazione - Consiglio di amministrazione è presente il signor SIGHIERI DANESIN GIOVANNI, presidente del Consiglio di amministrazione, risultando assenti i signori: Galeotti Renzo e Cresci Carlo, Consiglieri;

- che l'intero Collegio sindacale, non è presente in assemblea;

- che il socio si è dichiarato informato sull'argomento da trattare e non si oppone alla trattazione del medesimo..

Tutto ciò constatato e accertata la identità e la legittimazione dei presenti, il Presidente dichiara validamente costituita la presente assemblea, essendo presente l'unico socio detentore dell'intero capitale sociale, e pertanto atta a deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno, facendo così constatare lo svolgimento della stessa.

Sull'argomento posto all'ordine del giorno, il Presidente illustra brevemente alla assemblea come si renda necessario adeguare i patti che regolano l'impresa sociale, adeguandoli al Decreto Legislativo del 3 Luglio 2017 n. 112 e successive modifiche.

Il Presidente quindi propone di modificare i patti sociali, con quelle aggiunte, modifiche e soppressioni che si rendono opportune in ordine a tale nuova normativa, tra le quali le più rilevanti quelle relative: alla precisazione delle attività di impresa di interesse generale; al coinvolgimento nell'impresa dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati all'attività; alla esclusione del socio; alla previsione del bilancio sociale; alla struttura dell'impresa; ai casi di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda; ad una più esauriente previsione dell'organo di controllo.

Il Presidente dà quindi lettura alla assemblea del nuovo testo dei patti che propone di adottare

Di poi invita l'assemblea a mettere ai voti la detta proposta di adeguamento.

Al termine della votazione, il Presidente dichiara che l'assemblea, si è espressa per alzata di mano in ordine all'argomento all'ordine del giorno con il voto favorevole dell'unico socio e pertanto delibera:

- di approvare il nuovo testo dei patti sociali, nel testo come sopra proposto dal presidente e qui di seguito riportato:

P A T T I S O C I A L I

DENOMINAZIONE

Art. 1) E' costituita ai sensi del D.Lgs. 3 Luglio 2017 n. 112, una impresa sociale, senza scopo di lucro, sotto forma di società a responsabilità limitata a socio unico, con la

denominazione "POLIAMBULATORIO DELLA MISERICORDIA DI SESTO FIORENTINO - IMPRESA SOCIALE".

SEDE

Art. 2) L'Impresa sociale ha sede nel Comune di Sesto Fiorentino (Fi) all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111 ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.

Il trasferimento di sede all'interno dello stesso Comune potrà essere deciso dall'Organo amministrativo, che ha pure facoltà di istituire e sopprimere succursali, agenzie e uffici amministrativi anche altrove; occorre invece la decisione dei soci per il trasferimento della sede in altro comune così come per l'istituzione di sedi secondarie, trattandosi in tal caso di una modifica dei patti sociali.

DOMICILIO SOCI

Art. 3) Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti di legge, quello risultante dal Registro delle Imprese.

DURATA

Art. 4) La durata della società è fissata sino al 31.12.2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta), e potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente con deliberazione dell'assemblea dei soci a termine di legge.

OGGETTO

Art. 5) L'impresa sociale, che non ha fini di lucro, esercita, in via stabile e principale, per il conseguimento e il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale, la seguente attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 112/2017, l'erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria, di cui al D.P.C.M. 29.11.2001.

L'Impresa Sociale inoltre ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività correlate all'attività principale:

- . la costituzione e la gestione di centri per l'assistenza di persone diversamente abili;
- . la gestione di servizi legati al recupero funzionale della persona;
- . la gestione di nidi di infanzia, asili nido e scuole materne.

La società potrà inoltre, nei limiti di legge, compiere in via strumentale tutte le operazioni commerciali, finanziarie, industriali mobiliari ed immobiliari aventi pertinenza con l'oggetto sociale oppure ritenute utili o necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale; in particolare l'Impresa Sociale, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà ricevere in locazione e/o comodato gratuito beni mobili, beni immobili ed attrezzature elettromedicali che dovranno essere gestite in conformità a quanto stabilito dai relativi contratti.

CAPITALE SOCIALE

Art. 6) Il capitale sociale, è fissato in Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero), suddiviso in quote ai sensi di legge.

6.1 Il capitale potrà essere aumentato a pagamento o a titolo gratuito ai sensi e nei modi di legge.

In caso di decisione di aumento di capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute.

6.2 Il capitale sociale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge.

In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale, almeno otto giorni prima dell'assemblea, della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni del Collegio Sindacale o del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, se nominati.

La rinuncia a detto deposito deve avvenire con il consenso unanime di tutti i soci e deve essere confermata in sede assembleare e deve risultare dal relativo verbale.

CONFERIMENTI

Art. 7) Possono essere conferiti in società denaro, beni in natura, crediti, obblighi dei soci e prestazioni di opera o servizi a favore della società e comunque qualunque elemento suscettibile di qualsiasi valutazione economica.

7.1 I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo, finanziamenti in favore della società, purchè infruttiferi.

STRUTTURA

Art. 8) L'impresa sociale non può avere quale unico socio, una persona fisica.

Gli enti di cui all'art. 4, comma 3) del D.Lgs. 112/2017 non possono esercitare attività di direzione e coordinamento o detenere in qualsiasi forma anche analoga, congiunta o indiretta, il controllo della impresa sociale, ai sensi dell'art. 2359 C.C.

PARTECIPAZIONI SOCIALI

Art. 9) Le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale al conferimento.

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Non possono essere emesse quote di capitale sociale che attribuiscono diritti diversi da quelli degli altri, secondo il principio di non discriminazione di cui all'art. 8 del D.Lgs. 112/2017.

9.1 Le partecipazioni sono liberamente trasferibili.

Agli altri soci, regolarmente iscritti nel Registro delle Imprese, spetta il diritto di prelazione per l'acquisto.

Il socio che intenda vendere le proprie quote dovrà darne comunicazione agli altri soci con lettera raccomandata nella quale dovrà essere precisato il prezzo di cessione e tutte le altre condizioni di vendita.

I soci potranno rendersi acquirenti delle quote offerte in vendita, in proporzione delle quote rispettivamente possedute.

Nel caso di rinuncia da parte di alcuni soci al diritto di prelazione, questo si accresce a favore degli altri.

Entro sessanta giorni dalla comunicazione fatta dal socio che intende vendere la sua quota, gli altri soci dovranno comunicare se intendono esercitare il diritto di prelazione; scaduto tale termine, senza che nessun socio abbia richiesto di acquistare la quota, si intenderà che vi abbiano rinunciato.

Il trasferimento delle partecipazioni ha effetto di fronte alla società dal momento del deposito dell'atto di trasferimento presso l'Ufficio del Registro delle Imprese competente.

9.2 Il trasferimento delle quote per atto tra vivi a terzi non soci non produce effetti nei confronti dell'Impresa Sociale, se non previo consenso della maggioranza del Capitale Sociale espresso in assemblea, che si atterrà a principi non discriminatori.

Il consenso potrà essere negato solo nel caso in cui:

- . il cessionario delle quote si trovi o possa trovarsi direttamente od indirettamente in posizione di concorrenza o conflitto di interessi con l'Impresa Sociale;
- . il cessionario rivesta qualità tali che la sua presenza nell'assetto sociale possa risultare pregiudizievole per l'impresa sociale stessa.

AMMISSIONE - ESCLUSIONE DEL SOCIO

Art. 10) Le modalità di ammissione ed esclusione dei soci nonché la disciplina del rapporto sociale sono regolate secondo il principio di non discriminazione, tenendo conto delle peculiarità della compagine sociale e della struttura societaria.

Il richiedente potrà investire l'assemblea dei soci circa i provvedimenti di diniego, di ammissione o di esclusione.

Possono essere soci :

- . enti dotati o meno di personalità giuridica, operanti nel settore dell'assistenza sanitaria;
- . imprese sociali ed onlus aventi oggetto e/o scopi sociali e caratteristiche analoghe alla presente impresa.

10.1 L'esclusione del socio è deliberata dall'organo amministrativo con decisione presa a maggioranza dei suoi membri, non computandosi il voto del socio amministratore della cui esclusione si tratta; la decisione, opportunamente motivata, deve essere comunicata al socio escluso a mezzo lettera raccomandata a.r. entro trenta giorni dalla data

della decisione stessa. L'esclusione ha effetto entro trenta giorni dalla comunicazione suddetta, ferma restando la possibilità per il socio escluso di fare opposizione alla decisione avanti l'assemblea dei soci, all'uopo convocata senza indugio, la quale delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il venti per cento del capitale sociale non computandosi il voto del socio della cui esclusione si tratta; la decisione, opportunamente motivata, deve essere comunicata al socio escluso a mezzo raccomandata a.r. entro trenta giorni dalla data della decisione stessa; l'esclusione ha effetto entro trenta giorni dalla comunicazione suddetta.

RECESSO DEL SOCIO

Art. 11) Il diritto di recesso compete inderogabilmente ai soci, nei casi previsti espressamente dall'art. 2473 C.C. e dalle norme vigenti.

DECISIONI DEI SOCI

Art. 12) I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dall'atto costitutivo nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci le materie di cui all'art. 2479 C.C. secondo comma.

Hanno diritto di voto i soci regolarmente iscritti nel Registro delle Imprese e tale diritto compete a ciascun socio in misura proporzionale alla sua partecipazione.

ASSEMBLEA

Art. 13) L'assemblea dei soci deve essere convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico, presso la sede sociale od in altro luogo purchè in Italia, con avviso spedito, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la tempestività della informazione e la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal Registro delle Imprese (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio).

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora della adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

I lavoratori, gli utenti e gli altri soggetti aventi diritto devono essere notiziati in merito alla convocazione dell'assemblea mediante l'affissione di cui al successivo art. 17).

13.1 In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipi

l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci, qualora nominati, e comunque tutti gli aventi diritto, siano presenti o informati e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

13.2 L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione.

In caso di assenza o impedimento di questi, l'assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

L'assemblea nomina un segretario anche non socio.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa.

DIRITTO DI VOTO E QUORUM ASSEMBLEARI

13.3 Hanno diritto di intervenire alla assemblea i soci che alla data della assemblea stessa risultano iscritti nel Registro delle Imprese.

13.4 Ogni socio può farsi rappresentare per delega scritta, delega che dovrà essere conservata dalla società.

Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

La rappresentanza non può essere conferita nè agli amministratori, nè ai sindaci o al revisore, se nominati, nè ai dipendenti della società.

13.5 L'assemblea si costituisce e delibera validamente con le maggioranze previste dalla legge.

AMMINISTRAZIONE

Art. 14) La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto del novellato art. 2475 C.C.

Gli amministratori sono nominati esclusivamente dall'assemblea, nel rispetto delle norme di legge di cui al D.Lgs. 112/2017.

Coloro che sono chiamati ad assumere la carica di amministratore devono avere, a norma dell'art. 7 del D.Lgs. 112/2017, i seguenti requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza:

1). Le cariche di amministratore e di Direttore Generale non possono essere ricoperte da coloro che:

a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 C.C.

ed altresì coloro che:

b)- sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della Legge 27.12.1956 n. 1423 o della legge 31.05.1965 n. 575 e s.m.i., salvi gli effetti della riabilitazione e dell'estinzione del reato;

- sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, a pena detentiva di qualsiasi entità.

. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di amministratore e direttore generale:

a) condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di

cui al precedente punto b) del presente articolo;

b) applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'art. 10 comma 3 della Legge 31.05.1965 n. 575, da ultimo sostituito dall'art. 3 della Legge 19.03.1990 n. 55 e s.m.i.;

c) applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

2). Le cariche, comunque denominate, di amministratore e/o direttore generale sono ricoperte da persone:

a) di comprovata esperienza nei settori oggetto dell'attività dell'impresa sulla base di curriculum messo a disposizione dell'organo sociale che procede alla nomina.

3). Il nominato a cariche di amministratore e direttore generale deve rispettare, coltivare e difendere il diritto alla salute di tutti i cittadini; per questo sottoscrive all'atto della nomina apposita dichiarazione in cui si impegna:

- a praticare il principio fissato dall'art. 32 della Costituzione della Repubblica ad assicurare che la responsabilità verso i cittadini prevalga sempre nei confronti di qualsiasi altra;

- a rispettare la persona, la sua dignità ed il suo diritto alla riservatezza e non discriminare mai nessuno per la sua razza, sesso, condizioni fisiche o mentali, opinioni politiche;

- ad osservare il segreto professionale, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario delle sue fonti;

- a non aderire ad associazioni segrete o comunque in contrasto con l'art. 18 della Costituzione;

- a non accettare privilegi o favori che possano condizionare la sua autonomia e la sua credibilità professionale.

14.1 Gli Amministratori resteranno in carica per tre esercizi sociali o per il periodo di tempo che l'assemblea fisserà all'atto della nomina e sono rieleggibili e possono essere revocati con delibera dell'assemblea anche prima della scadenza del termine.

14.2 La società potrà essere amministrata, alternativamente, a seconda di quanto stabilito dai soci in occasione della nomina:

a) da un Amministratore Unico;

b) da un Consiglio di Amministrazione composto di un numero di membri variabile da un minimo di tre ad un massimo di cinque secondo il numero esatto che verrà determinato dai soci in occasione della nomina.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

14.3 Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente, se questi non è nominato dai soci in occasione della nomina, ed eventualmente anche un Vicepresidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o di impedimento, nonché un segretario, anche

estraneo.

Non possono assumere la presidenza e la vice-presidenza rappresentanti degli Enti di cui all'art. 4 comma 3, D.Lgs. 112/2017.

14.4 Il Consiglio di Amministrazione viene convocato presso la sede sociale o altrove, purchè in Italia, dal Presidente mediante avviso spedito con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la tempestività della comunicazione e la prova dell'avvenuta ricezione (ad esempio fax, posta elettronica), almeno tre giorni prima dell'adunanza, nel quale vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno).

I lavoratori, gli utenti e gli altri soggetti aventi diritto, devono essere notiziati in merito alla convocazione del Consiglio, mediante l'affissione di cui al successivo art. 17).

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica ed i Sindaci, se nominati e comunque tutti gli aventi diritto, sono presenti o informati della riunione.

14.5 Il Consiglio di amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità la proposta si intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

14.6 E' ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Consiglio di Amministrazione di intervenire a distanza mediante teleconferenza o video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti il consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

COMPETENZE DEGLI AMMINISTRATORI

14.7 L'organo amministrativo, qualunque sia la sua struttura, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli che la legge riserva espressamente ai Soci.

14.8 Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, anche disgiuntamente, con i limiti di cui all'art. 2381 c.c., e comunque con esclusione delle seguenti operazioni:

- . Predisposizione di atti di programmazione, dei piani di investimento per l'erogazione dei servizi oggetto dell'attività dell'impresa sociale;

. Le convocazioni e gli accordi con gli Enti Locali e le loro associazioni per l' erogazione dei servizi oggetto dell' attività dell' impresa sociale;

. Le decisioni inerenti l'acquisto e la vendita di immobili;

. L'assunzione di finanziamenti con esclusione delle operazioni bancarie di carattere ordinario;

. L'assunzione del personale dipendente.

14.9 L'organo amministrativo può nominare direttori, direttori generali, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

14.10 La rappresentanza legale dell'impresa sociale di fronte ai terzi ed in giudizio, nonché l'uso della firma sociale spetta all'Amministratore Unico o al Presidente ed, in caso di suo impedimento, al Vice Presidente.

La firma e la rappresentanza dell'impresa sociale spetta altresì agli amministratori delegati, al Direttore Generale ed ai procuratori speciali e mandatarî in genere nei limiti delle deleghe e delle attribuzioni ad essi conferite.

E' conferito all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed al direttore generale nell'ambito delle rispettive competenze il potere di rilasciare procure per singole operazioni a dipendenti dell'impresa sociale ed a terzi, come di revocarle.

COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

14.11 L'Assemblea dei soci stabilisce i compensi e le indennità a favore degli amministratori tenuto conto dell'articolo 3 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 112/2017.

Agli amministratori compete altresì il rimborso delle spese sostenute per l' esercizio del proprio ufficio.

DIRETTORE GENERALE

14.12 Il Consiglio di Amministrazione nomina un direttore generale determinandone:

1. I poteri;
2. I rapporti contrattuali;
3. Le modalità della sostituzione in caso di assenza, impedimento o di vacanza del posto.

Il Direttore Generale è scelto tra persone dotate di esperienza e comprovate attitudini nel settore di attività dell'impresa sociale.

Al direttore Generale si applicano i requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti per gli amministratori.

Per il compenso al Direttore Generale si osservano le disposizioni di cui all'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 112/2017.

ORGANO DI CONTROLLO

Art. 15) La società, può nominare l'organo di controllo composto da uno o più Sindaci aventi i requisiti di cui all'art. 2397, comma 2 e 2399 C.C..

I sindaci esercitano le funzioni di cui ai punti 2, 3 e 4

all'art. 10 del D.Lgs. 112/2017.

Coloro che saranno eletti alla carica di sindaco dovranno possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti per coloro che svolgono cariche sociali.

Ai sensi dell'art. 2409 bis del codice civile all'organo di controllo è affidata la revisione legale dei conti, salvo quanto previsto dal 5 comma dell'art. 10 del D.Lgs. 112/2017, nel qual caso la revisione legale dei conti è esercitata da un Revisore Legale o da una Società di Revisione iscritti in appositi Registri.

La nomina dell'Organo di obbligatoria nei casi previsti dalla legge.

ESERCIZI SOCIALI, BILANCIO E DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

Art. 16) Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

16.1 Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti

norme di legge.

Il bilancio deve essere approvato dai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze della società lo richiedano: in questo ultimo caso peraltro, gli amministratori devono segnalare nella loro relazione le ragioni della dilazione.

16.2 La società deve inoltre redigere il bilancio sociale ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.Lgs. 112/2017

16.3 Salvo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 3 e dall'art. 16 del D.Lgs. 112/2017, l'impresa sociale destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

Pertanto, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

E' ammesso tuttavia il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato, nei limiti di cui al comma 3) lett. a) dell'art. 3 D.Lgs. 112/2017.

Si considerano, in ogni caso, distribuzione indiretta di utili, le ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) e) ed f) del comma 2 dell'art. 3 del D.Lgs. 112/2017.

COINVOLGIMENTO DI LAVORATORI, UTENTI E DI ALTRI SOGGETTI INTERESSATI ALL'ATTIVITA'

Art. 17) L'organo amministrativo adotterà i regolamenti più opportuni ai fini del coinvolgimento dei lavoratori, utenti

e di altri soggetti interessati all'attività ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 112/2017 in particolare si stabilisce fin da adesso che ai lavoratori, agli utenti ed agli altri soggetti interessati all'attività o ai loro rappresentanti, sarà concesso di partecipare alle assemblee dei soci e alle riunioni dell'organo amministrativo, aventi ad oggetto le questioni di cui appresso, per le quali si prevede l'affissione presso la sede sociale dell'avviso di convocazione, contenente la data, l'ora ed il luogo della stessa, con almeno otto giorni di anticipo.

Per coinvolgimento si intende un meccanismo di consultazione o di partecipazione mediante il quale i lavoratori, gli utenti e gli altri soggetti direttamente interessati alle attività, siano posti in grado di esercitare una influenza sulle decisioni dell'impresa sociale, con particolare riferimento alle questioni che incidono direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni o dei servizi.

Ove la società superi i limiti di cui all'art. 2435 bis C.C. primo comma, ridotti alla metà, i lavoratori, gli utenti o gli altri soggetti aventi diritto, devono indicare, nella riunione di nomina, il nominativo di un componente, sia del Consiglio di amministrazione, che dell'organo di controllo, motivandone la scelta.

TRASFORMAZIONE, FUSIONE, SCISSIONE, CESSIONE DI AZIENDA

Art. 18) In caso di operazioni di trasformazione, fusione, scissione si applicheranno le disposizioni del Codice Civile al riguardo nonché le norme di cui all'art. 12 del D.Lgs. 112/2017 e all'art. 4 del Decreto 27.04.2018 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

In caso di cessione di azienda o di un ramo d'azienda si osserverà la procedura prevista dall'art. 12 del D.Lgs. 112/2017 e dall'art. 5 del Decreto 27.04.2018 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 19) In caso di scioglimento della società l'assemblea stabilirà le modalità di liquidazione e nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Il patrimonio sociale rimanente, una volta effettuato il pagamento di tutte le passività, dedotto il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato e aumentato, ed i dividendi deliberati e non distribuiti di cui all'art. 3 comma 3, lett. a) D.Lgs. 112/2017, è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore costituiti ed operanti da almeno tre anni, operanti nei settori dell'assistenza alla persona.

FORO COMPETENTE

Art. 20) Per tutte le controversie che dovessero insorgere nei rapporti tra l'impresa sociale, i soci ed i membri degli organi sociali, il Foro competente è quello di Firenze.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 21) Per quanto non espressamente contemplato si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia, così come richiamate anche dal comma 5 dell'art. 1 del D.Lgs. 112/2017.

* * *

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara conclusa la presente assemblea, essendo le ore 18,45 (diciotto e quarantacinque).

Ed io notaio richiesto ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura al comparente che lo approva e che con me notaio lo sottoscrive, essendo le ore 18,45 (diciotto e quarantacinque), atto dattiloscritto da persona fida salvo quanto notasi di mia mano e che consta di pagine venticinque e fino a qui della ventiseiesima di sette fogli.

f.to GIOVANNI SIGHIERI DANESIN

f.to Dottor ALBERTO ZETTI Notaio.

** ** *

Bollo assolto ai sensi del Decreto 22.02.2007 mediante M.U.I.
Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82.

Firenze, lì 12.04.2019